



---

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 17/2018** del Collegio

---

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

**NEWS LETTER**

**INDICE:**

- Dall'Ordine
- Ambiente
- Catasto
- Cerco e offro lavoro
- Edilizia
- Energia
- LL.PP.
- Professioni
- Sicurezza
- Vigili del fuoco



**ORDINE**

DALL'ORDINE

**CHIUSURA PER FESTIVITA' NATALIZIE**

**LE SEGRETERIE DELL'ORDINE E DI APICO  
RIMARRANNO CHIUSE  
DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO COMPRESI**





## AMBIENTE

### **LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E' DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO** *Sentenza Corte Costituzionale n. 198/2018 del 14/11/2018 (G.U. 21/11/2018)*

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso delle Regioni e ribadito che in materia ambientale la competenza esclusiva è dello Stato

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 198/2018 ha definitivamente chiuso le contestazioni di legittimità in materia di Valutazione di Impatto Ambientale avanzate da numerose Regioni, e province autonome, a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 104/2017 che la aveva riformata recependo la Direttiva 2014/52/UE.

Ricordiamo che la Valutazione Impatto Ambientale, VIA, è definita dal Codice dell'Ambiente (dlgs 152/2006).

Con la sentenza del 14 novembre 2018 la Corte ha, dunque, dichiarato non fondati i ricorsi presentati da otto regioni: Calabria, Valle d'Aosta, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le Regioni contestavano il dlgs 104/2017 che, a loro dire, aveva dato luogo ad unacentralizzazione delle competenze in materia di VIA, ridimensionando così le competenze amministrative regionali e violando il principio di leale collaborazione.

Veniva, inoltre, criticata anche la previsione del nuovo procedimento unico regionale: l'obbligatorietà del provvedimento unico regionale sarebbe stato, secondo le ricorrenti, causa di disparità di trattamento rispetto alla procedura di VIA statale per la quale il provvedimento unico deve essere appositamente richiesto dal proponente.

Infine, il provvedimento unico regionale sarebbe stato disciplinato da una normativa eccessivamente dettagliata che non lasciava autonomia al legislatore regionale.

La Corte Costituzionale ha motivato la propria decisione affermando in sostanza che:

le modifiche operate vanno nel senso auspicato dalla disciplina comunitaria che ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare la qualità della procedura di VIA realizzando procedure coordinate e garantendo altresì che il processo decisionale si svolgesse entro termini ragionevoli e con procedure il più possibile semplificate. In particolare, poi, la nuova disciplina del provvedimento unico regionale va nella direzione di una razionalizzazione dei procedimenti nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto; la materia ambientale è, in ogni caso, di competenza esclusiva dello Stato.

*Link di riferimento: [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=xtBiLNQ173Z993p2OIExAg\\_\\_ntc-as3-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-21&atto.codiceRedazionale=T-180198](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=xtBiLNQ173Z993p2OIExAg__ntc-as3-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-21&atto.codiceRedazionale=T-180198)*



# CATASTO

## CATASTO

### COMUNE DI LUISAGO - ENTRATA IN CONSERVAZIONE DELLA NUOVA CARTOGRAFIA CATASTALE

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio di Como comunica che si sono concluse le attività di aggiornamento e messa in conservazione dal 30.11.2018 degli atti cartografici e censuari del Comune di Luisago.



Direzione Provinciale di Como

Ufficio Provinciale - Territorio  
Reparto Gestione Banche Dati e servizi catastali

Ordini e Collegi professionali della  
Provincia di Como

e, p.c. Direzione Centrale Servizi Catastali,  
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Direzione regionale della Lombardia

- Area di Staff
- Ufficio Attività Immobiliari
- Ufficio Organizzazione e Controllo di gestione

**OGGETTO: Progetto cartografia in Regione Lombardia – Comunicazione di entrata in conservazione della nuova cartografia catastale del comune di Luisago (CO)**

Nell'ambito del progetto "Cartografia in Regione Lombardia", premesso che:

- dal 3 settembre 2018 al 2 ottobre 2018, sono state espletate le attività di pubblicazione degli atti concernenti la nuova cartografia catastale del Comune di Luisago, conseguenti al riordino fondiario con derivazione da rilievo aerofotogrammetrico;

- con nota del 3 ottobre 2018, il Comune di Luisago attestava l'effettiva pubblicazione all'albo Pretorio e on-line degli atti predisposti per la nuova cartografia catastale;
- inoltre, a seguito del nulla-osta rilasciato dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, sono state trattate le variazioni relative alle osservazioni pervenute nel periodo della pubblicazione e chiesto alla Società Sogei di procedere nell'aggiornamento;
- la Società Sogei ha comunicato che sono stati aggiornati gli archivi catastali, con la registrazione delle note di variazione predisposte e già pubblicate, integrate anche a seguito delle osservazioni/reclami presentati;

Tanto premesso comunico l'avvenuta conclusione delle attività di aggiornamento e messa in conservazione dal **30/11/2018** degli atti cartografici e censuari del Comune di Luisago .

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, chiedo di informare i propri iscritti del contenuto della presente.

IL FUNZIONARIO DELEGATO<sup>(\*)</sup>

Domenico D'Angelo  
(firmato digitalmente)

*(\*) Firma su delega del Direttore provinciale, Roberto Leoni*

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*



# CERCO / OFFRO LAVORO

## CERCO E OFFRO LAVORO

**Aesse Studio di Villa Guardia** cerca praticante/tirocinante da inserire nel proprio organico.  
Per informazioni: tel. 031.480287    [info@centropro.it](mailto:info@centropro.it)

Nuova **società di tecnici e di ingegneri** e ricerca un ragazzo **neoabilitato Perito Elettrotecnico o affine**, per collaborazioni sulla redazione di progetti di impianti elettrici e speciali.

Attualmente la sede è a Varedo ma da gennaio sarà in **Cesano Maderno**.

Inviare il proprio CV a: [info@engup.it](mailto:info@engup.it)

**SOCIETA' ITC SRL** che costruisce case industrializzate in legno, impiegando in particolare anche la Tecnologia SIP, ricerca per assunzione immediata o collaborazione continuativa:

1) 1 PERITO INDUSTRIALE ELETTROTECNICO esperto in impianti elettrici e domotici in ambito di edilizia civile.

Si richiede una preparazione scolastica particolarmente orientata alla progettazione di impianti ed esperienza di esecuzione in cantiere, oltre alla conoscenza della normativa.

Costituirà titolo preferenziale la padronanza di sistemi e programmi informatici per la progettazione, in particolare degli impianti elettrici civili, di domotica e fotovoltaici, oltre all'interesse ad approfondire lo studio di sistemi complessi di cablaggi elettrici e di nuove tecnologie. Necessaria la conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a viaggi di lavoro.

2) 1 PERITO INDUSTRIALE TERMOTECNICO esperto in isolamenti e nuove tecnologie di climatizzazione in ambito di edilizia civile.

Costituirà titolo preferenziale la padronanza di sistemi e programmi informatici per la progettazione, in particolare degli impianti di climatizzazione a pompa di calore a controllo anche remoto, oltre all'interesse ad approfondire lo studio di sistemi complessi di climatizzazione e di nuove tecnologie. Sede di lavoro MILANO città.

Maggiori informazioni: [www.group-itc.it](http://www.group-itc.it)

Gli interessati possono inviare curriculum dettagliato a: [direzione@group-itc.it](mailto:direzione@group-itc.it)



# EDILIZIA

## EDILIZIA

### **LA CASSAZIONE CHIARISCE QUALI SONO I “GRAVI DIFETTI DELL’OPERA”**

*Ordinanza Corte di Cassazione n. 24230 del 04/10/2018*

**Scarsa efficienza impianto idrico o infiltrazioni ed umidità, ecco un esempio di gravi difetti dell’opera, sebbene non impediscano totalmente l’uso dell’immobile**

La Corte di Cassazione si è pronunciata (ordinanza del 4 ottobre 2018, n. 24230) sulla nozione di gravi difetti dell’opera, includendovi anche i vizi che non impediscono totalmente l’uso dell’immobile ma che incidono, tuttavia, sul libero godimento del bene stesso, quali: mancata efficienza dell’im-

pianto idrico o presenza di infiltrazioni ed umidità.

### **I fatti in breve**

Gli acquirenti delle unità immobiliare comprese in un fabbricato, chiamano ingiudizi presso il Tribunale di Modena il venditore, il costruttore, il progettista e il direttore dei lavori, per condannarli al risarcimento del danno derivante dai vizi e difetti riscontrati sull'immobile compravenduto o per la risoluzione dei rispettivi contratti di compravendita e la condanna alla restituzione del prezzo.

Gli attori lamentano che l'edificio nel quale erano ubicati gli immobili da loro acquistati non aveva conseguito l'abitabilità, presenta fessurazioni nei muri esterni e conseguenti problemi di statica e non è dotato di impianto fognario a norma di legge.

Il Tribunale accoglie la domanda, condannandoli al risarcimento del danno causato agli attori.

Viene, quindi, proposto ricorso in appello; la Corte di Appello di Bologna lo rigetta, confermando la sentenza di primo grado.

Gli appellanti (venditore, costruttore, progettista e direttore dei lavori) propongono, quindi, ricorso per Cassazione in quanto:

non si tratterebbe di vizi rilevanti ai fini dell'azione ex art. 1669 c.c. poiché gli acquirenti hanno potuto usare le loro abitazioni per oltre vent'anni, dimostrando la non incidenza dei difetti sul libero godimento del bene.

### **Sentenza di Cassazione**

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la sentenza che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno degli acquirenti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. Nozione di "gravi difetti"

La Corte di Cassazione ha ribadito che i gravi difetti, che ai sensi dell'art. 1669 del c.c. fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.

Nel caso in esame, il fatto che gli attori abbiano abitato gli immobili non esclude l'incidenza dei vizi sul libero godimento del bene.

Infatti, in base al precedente orientamento viene dato rilievo anche ai vizi che al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudicano o menomano in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.5632 del 18/04/2002, Rv. 553832).

Per la Cassazione, infine, tra i gravi difetti dell'opera rientrano anche quelli non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come:

- difetti relativi all'efficienza dell'impianto idrico
- presenza di infiltrazioni e umidità

benché incidenti solo sulle parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.

*Link di riferimento: <http://cnaiform.it/wp-content/uploads/2018/12/SentenzaCassazione-24230-2018.pdf>*

---

### **SUEDI - COMUNE DI VILLA GUARDIA**

Si comunica che dal 01.01.2019, per la presentazione delle pratiche edilizie, è attivo lo Sportello Unico per l'Edilizia Digitale Italiano.

Il portale è raggiungibile tramite il seguente link: <http://www.suedi.cloud/villaguardia/>



## ENERGIA

### **IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE NON PUO' VIETARE IL DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO**

*Ordinanza Corte di Cassazione n. 28051/2018 del 02/11/2018*

La Cassazione chiarisce che il regolamento condominiale non può vietare il distacco di un'unità immobiliare dal riscaldamento centralizzato

Con l'ordinanza n. 28051/2018 la Corte di Cassazione chiarisce che è diritto di un condomino potersi distaccare dal riscaldamento centralizzato; il regolamento condominiale non può vietarlo.

Tuttavia, il condomino che si distacchi dal riscaldamento centralizzato è tenuto a partecipare alle spese di manutenzione dell'impianto condominiale in quanto bene comune, a meno che non abbia stipulato una apposita convenzione/contratto con il condominio stesso, che stabilisca diversamente.

#### **I fatti in breve**

Una condomina impugnava la delibera assembleare, assunta dal condominio nel 2010, relativa all'approvazione dei rendiconti del servizio di riscaldamento, chiarendo di aver provveduto nel 1993 al distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento e di aver realizzato, nell'ambito della completa ristrutturazione dell'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, un impianto autonomo e completamente autosufficiente.

La proprietaria asseriva la legittimità di tale distacco, sottolineando l'assenza di qualsiasi squilibrio termico nei confronti della restante parte del condominio.

Il condominio eccepeva che il regolamento condominiale, di natura contrattuale, obbligava i condomini alla contribuzione alle spese necessarie per le parti comuni, nonché all'utilizzazione del servizio di riscaldamento, vietando l'esonero dal relativo pagamento pur in caso di rinuncia.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 2012, rigettava il ricorso, rilevando che in via generale la rinuncia all'uso della cosa comune non esenta dalle spese di conservazione dell'impianto, evidenziando che, in aggiunta nel caso specifico, il regolamento condominiale impedisse il distacco effettuato dall'attore e che non sussisteva neppure una delibera assembleare che approvasse.

La Corte d'appello di Torino, condividendo quanto rilevato dal primo giudice, ribadiva che il regolamento costituiva una vera e propria limitazione alla piena disponibilità della singola unità abitativa inserita nel condominio.

#### **La decisione della Cassazione**

La Cassazione, pur ribadendo il diritto del condomino al distacco dal riscaldamento centralizzato, e quindi ritenendo nulla la parte del regolamento che lo vietava, ribadisce che in ogni caso il condomino è tenuto a partecipare alle spese di manutenzione.

Infatti, la Corte precisa che:

le disposizioni regolamentari condominiali in esame devono ritenersi valide ove interpretate nel senso che esse si limitino ad obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l'uso del servizio centralizzato. E' stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza come sia legittima la delibera assembleare la quale disponga, [...] che le spese di gestione dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati), tenuto conto che la deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica (Cass. Sez. 6 – 2, 18 maggio 2017, n. 12580; Cass. Sez. 2, 23 dicembre 2011, n. 28679; Cass. Sez. 2, 20 marzo 2006, n. 6158; Cass. Sez. 2, 28 gennaio 2004, n. 1558)

Quindi il condomino che si sia distaccato può regolare, mediante convenzione di natura contrattuale stipulata con il condominio, il contenuto dei suoi diritti e dei suoi obblighi e così permettere di suddi-

vedere diversamente le spese relative all'impianto. Tuttavia, rimane nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, e la delibera assembleare, che vieti in radice al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare.

*Link di riferimento: <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=/20181102/snciv@s20@a2018@n28051@tO.clean.pdf>*

---

## **NUOVE REGOLE E SANZIONI PER I CERTIFICATORI ENERGETICI**

*Legge Regionale 4/12/2018 n. 17 (Pubblicata sul B.U.R.L. n. 49/2018)*

Nuove regole sulle sanzioni in caso di trasgressione delle disposizioni per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici in Lombardia

In vigore dal 7 dicembre 2018 scorso la legge regionale 4 dicembre 2018 – n. 17 “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia supplemento n. 49/2018) che introduce una modifica alla normativa regionale in materia di attestazioni energetiche e relative sanzioni amministrative.

In particolare, l'art. 23 sostituisce il comma 17 octies dell'art. 27 della precedente legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente):

Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione da sessanta a centottanta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della violazione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/1981, comporta la cancellazione dall'elenco regionale da trecentosessantacinque a settecentotrenta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 689/1981, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l'accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.

Inoltre, viene precisato che ogni riferimento all'ACE, attestato di certificazione energetica, deve essere riferito all'APE, in quanto compatibile.

La modifica, infine, si applica alle violazioni contestate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale: ossia dal 7 dicembre 2018.

Ricordiamo che la valutazione della conformità degli APE comporta la verifica dei dati di input al calcolo della prestazione energetica considerati dal soggetto certificatore e la valutazione della correttezza degli adempimenti amministrativi correlati alla produzione dell'APE; ogni violazione a quanto previsto dalla disciplina regionale in merito all'efficienza e alla certificazione energetica determina l'esito negativo dell'accertamento.

### **Errori gravi e minori**

Si considerano come “gravi”, gli errori che riguardano:

- le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.)
- la superficie utile (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra la superficie utile desunta da planimetria catastale e la superficie dichiarata sia superiore al 20%)
- il volume netto dichiarato (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra il volume netto desunto da planimetria catastale e il volume netto dichiarato sia superiore al 20%)
- l'orientamento dell'edificio (la valutazione, effettuata tramite l'utilizzo di planimetria catastale o fotografia aerea, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l'esterno sia affetto da errore superiore a  $\pm 45^\circ$ )

- la superficie elemento disperdente verso l'esterno (la valutazione, effettuata tramite l'utilizzo di planimetria catastale, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l'esterno sia affetto da errore superiore al 30%)
- l'inserimento FER (la valutazione viene effettuata tramite foto aerea)

Sono, invece, "errori minori", quelli riguardanti:

- la firma digitale apposta all'APE
- il mancato inserimento di interventi raccomandati
- gli errati dati catastali

Link di riferimento: [http://www.cened.it/c/document\\_library/get\\_file?uuid=31b1d229-d1af-49c8-af06-367392538224&groupId=10327](http://www.cened.it/c/document_library/get_file?uuid=31b1d229-d1af-49c8-af06-367392538224&groupId=10327)



## LL.PP.

LL.PP.

### **STANZIATI I FONDI PER IL RECUPERO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

*Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 03/10/2018 (G.U. n. 277 del 28/11/2018)*

In Gazzetta il decreto che stanziava 321 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria fino a 50.000 euro per ciascun alloggio di edilizia residenziale pubblica. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 277 del 28 novembre 2018) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il decreto 3 ottobre 2018, recante:

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati – Riparto di euro 321.116.384,00.

Il provvedimento fissa i nuovi criteri per la ripartizione delle risorse ed i tempi certi per la realizzazione degli interventi di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ripartizione delle risorse. Le risorse ammontano a 321 milioni di euro e derivano dalla legge di Bilancio per il 2017 (comma 140) che ha istituito il Fondo investimenti, unitamente al "Piano casa Renzi" (dl 47/2014, convertito in legge 80/2014) che ha previsto, invece, il programma per la realizzazione di alloggi popolari e il recupero di quelli esistenti.

Ad oggi sono stati stanziati risorse solo per piccoli investimenti; il nuovo decreto (3 ottobre 2018) sblocca risorse destinate ad interventi di manutenzione straordinaria di importo fino a 50.000 euro.

La ripartizione è avvenuta nel seguente modo:

- per il 35% si tratta di alloggi di risulta, di sfratti e di Comuni ad alta tensione abitativa, sulla base dei criteri fissati dal dm 16 marzo 2015 (che ha definito il finanziamento del "Piano casa Renzi")
- per il 65% secondo il fabbisogno delle Regioni, accertato dal Ministero delle Infrastrutture con il dm 21 dicembre 2017

In testa la Puglia con quasi 62 milioni di euro; seguono la Campania con 55 milioni di euro, il Piemonte con circa 33 milioni di euro e la Lombardia con 24 milioni.

Il decreto, infine, prevede uno stanziamento di 6,4 milioni di euro per la città di Genova, a seguito del crollo del ponte Morandi che ha causato un'emergenza abitativa inaspettata.

In allegato al decreto le Tabelle 1, 2 e 3 riguardanti, rispettivamente:

- Tabella 1, interventi, approvati, relativi al ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio (ex art. 4, comma 1 legge n. 80/2014)
- Tabelle 2, le quote relative alle annualità dal 2019 al 2027
- Tabelle 3, le quote relative al 2029

## **Tempi di realizzazione**

Il decreto prevede la realizzazione dei lavori in tempi certi.

I provvedimenti regionali di concessione delle risorse devono essere assunti entro 90 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse; per i comuni capoluogo di Regione il termine sarà invece di 120 giorni.

I Comuni devono:

- avviare gli interventi finanziati entro un anno dalla concessione del contributo da parte della Regione
- ultimare i lavori entro due anni

In caso di mancato rispetto dei termini indicati, è prevista la sospensione dei finanziamenti ed eventualmente, in tempi certi, la loro revoca.

Entro 6 mesi dalla data di approvazione del provvedimento (3 marzo 2019), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad istituire uno specifico Comitato tecnico di monitoraggio, con la partecipazione delle Regioni e dell'ANCI, al fine di vigilare sul rispetto delle nuove norme e sull'effettivo avanzamento dei programmi.

*Link di riferimento: [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-28&atto.codiceRedazionale=18A07587&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-28&atto.codiceRedazionale=18A07587&elenco30giorni=false)*

---

## **CHIARIMENTI E CONTENUTI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

*Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 4/2018 del 03/12/2018*

Il Ministero della PA ha emanato una circolare e delle schede in cui si chiariscono le tipologie ed i contenuti della conferenza dei servizi, al fine di semplificarla

Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha pubblicato la Circolare n. 4 del 2018, con allegate schede riepilogative, in materia di "Chiarimenti ed attuazione della conferenza di servizi al fine di fornire a tutte le Pubbliche Amministrazioni indirizzi univoci e di coordinamento".

### **La circolare e le schede allegate**

Il Ministero ribadisce che la conferenza di servizi rappresenta uno snodo fondamentale per l'accelerazione del procedimento.

Infatti, come più volte rilevato dal Consiglio di Stato, la conferenza di servizi: rappresentando un modulo procedimentale di semplificazione, consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici coinvolti sia da parte dell'Amministrazione procedente (portatrice del c. d interesse pubblico primario) sia da parte delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte (portatrici dei cd interessi pubblici secondari).

La conferenziera di servizi, dunque, non costituisce solo un "momento" di semplificazione dell'azione amministrativa (come indicato dal capo IV della L. n. 24/1990) ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso una più completa ed approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi.

In altre parole, la valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione.

Il Ministero pertanto ricorda che:

Semplificare significa anche cambiare i comportamenti quotidiani delle Amministrazioni, l'organizzazione, le modalità di cooperazione, promuovere l'uso delle tecnologie e l'utilizzazione delle piattaforme telematiche

Allegate alla circolare vi sono quattro schede riepilogative:

- SCHEDA 1 – tipologie di conferenza dei servizi
- SCHEDA 2 – conferenza semplificata
- SCHEDA 3 – conferenza simultanea
- SCHEDA 4 – effetti del dissenso e rimedi in opposizione

## Conferenza semplificata e simultanea

La conferenza viene distinta in due fasi: una “semplificata”, che è il modello ordinario e una “simultanea”, che è la modalità eccezionale.

La prima si svolge in modalità telematica “asincrona”, ossia tramite il semplice scambio informatico di informazioni e di documenti tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento finale. Lo svolgimento della conferenza con tali modalità rappresenta uno strumento di accelerazione procedimentale in quanto consente la formazione della decisione a distanza e in tempi differenziati anche con il ricorso allo strumento del silenzio-assenso (art. 1 4-bis).

Con questa modalità semplificata si devono concludere la maggior parte delle conferenze di servizi tranne nell’ipotesi in cui siano emersi dissensi espressi ritenuti insuperabili.

In tal caso, ossia nell’ipotesi in cui la conferenza semplificata non vada a buon fine, e per le procedure particolarmente complesse, si ricorre alla conferenza ordinaria in modalità sincrona che pertanto diviene una fase meramente residuale.

La seconda fase riguarda le regole decisionali della conferenza “simultanea”. Si prevede, infatti, che la decisione sia assunta dall’amministrazione procedente, sulla base delle posizioni prevalenti espresse da rappresentanti unici delle amministrazioni statali, periferiche e di tutti gli enti e organismi ricompresi nello stesso livello territoriale di governo (art. 1 4-ter).

Si riduce in tal modo il numero di interlocutori abilitati, in sede di conferenza, ad esprimere un dissenso, considerato anche che il contrasto può intervenire solo fra livelli di governo diversi.

Link di riferimento: <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-12-2018/circolare-n-4-del-2018-materia-di-attuazione-della-conferenza-di>



# PROFESSIONI

## PROFESSIONI

### **LE OPERE IDRAULICHE SONO DI COMPETENZA DEGLI INGEGNERI**

*Sentenza Corte di Cassazione n. 6593/2018 del 21/11/2018*

La Cassazione chiarisce che gli architetti non hanno competenza sulle opere idrauliche; solo gli ingegneri possono progettarle

Con la sentenza n. 6593/2018 la Corte di Cassazione chiarisce che per la progettazione di opere idrauliche la competenza è esclusivamente degli ingegneri.

I fatti in breve

Una Comunità Montana della Campania appaltava dei lavori di “sistemazione idraulico/forestale e messa in sicurezza delle risorse naturali di un fiume”.

La ditta che si aggiudicava l’appalto presentava una relazione tecnica contenente proposte migliorative, sottoscritta da un architetto.

La ditta arrivata seconda, sottolineando che la Comunità Montana avrebbe dovuto escludere la ditta aggiudicataria poiché il progetto doveva essere redatto da un ingegnere, proponeva ricorso al Tar.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania accoglieva il motivo del ricorso avanzato dalla ditta seconda classificata e, disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, chiariva che:

le norme che distinguono le competenze professionali degli ingegneri e degli architetti riservano alla competenza comune degli stessi le sole opere di edilizia civile e a quella specifica e generale degli ingegneri quelle riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali.

La Comunità Montana proponeva, quindi, ricorso in Cassazione poiché riteneva che:

sarebbe stato possibile che a sottoscrivere l'offerta tecnica fosse anche un architetto, atteso che le proposte migliorative non comportavano significative modificazioni tecniche rispetto al progetto posto a base di gara, sostanzialmente non essendosi in presenza di una variante progettuale.

### **I chiarimenti della Cassazione con la distinzione delle competenze**

La Cassazione nel respingere il ricorso premette che:

il bando prevedeva espressamente che “a pena di esclusione gli elaborati dell'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante in ogni pagina in segno di accettazione, nonché dai tecnici abilitati”, sicché non è controverso tra le parti che l'inidoneità professionale del tecnico sottoscrittore degli elaborati, in ragione della categoria di appartenenza, avrebbe dovuto comportare l'esclusione dell'offerta tecnica.

La Corte basa la sua decisione sul dpr n. 328/2001 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), che prevede:

- per la professione di architetto (art.16), in possesso di laurea specialistica (sezione A dell'Albo) settore architettura (unico rilevante nella specie), che “formano oggetto dell'attività professionale ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali”
- per la professione di ingegnere (artt. 45-46), in possesso di laurea specialistica (sezione A dell'Albo) iscritti al settore a (sezione degli ingegneri- settore civile e ambientale), che le attività professionali che formano oggetto della professione sono: “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio” La Cassazione sottolinea che:

le opere idrauliche, in specie interferenti con fiumi e corsi d'acqua, quali quelle oggetto dell'appalto de quo, richiedono capacità professionali per l'analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l'applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico). Le nozioni relative vengono impartite nei corsi di laurea universitari della classe della Ingegneria civile e ambientale, nei cui piani di studio sono inseriti gli insegnamenti riguardanti i settori scientifico disciplinari ICAR/01 “Idraulica” e ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia” (D.M. Miur 4 ottobre 2000). Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici;

per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 sia ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia



## **SICUREZZA**

### SICUREZZA

#### **CHIARIMENTI SULLA FORNITURA DEL CALCESTRUZZO IN CANTIERE**

*Focus ANCE-CNI*

**impresa affidataria e fornitrice. Le indicazioni da seguire dall'ingresso dei mezzi agli addetti alla consegna**

Con la circolare n. 315/2018 il CNI, Consiglio Nazionale Ingegneri, ha comunicato che, nell'ambito del protocollo d'intesa stipulato tra CNI e ANCE in materia di sicurezza e salute nei cantieri (stipulato il 30 marzo 2017), è stato condiviso il focus sulla fornitura di calcestruzzo in cantiere.

### **Focus ANCE – CNI**

Nel focus n.1 (di novembre 2018) si evidenzia che, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, la fornitura di calcestruzzo non prevede l'obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza),- ma di informazione e coordinamento fra i vari soggetti: impresa affidataria e impresa fornitrice.

Il documento, dopo una parte generale in cui viene riepilogata la normativa di riferimento, rappresenta un'occasione per chiarire:

- la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza nel caso di fornitura di calcestruzzo
- le modalità per effettuare il coordinamento fra le due tipologie di imprese, delineando ruoli e responsabilità
- i contenuti dell'informazione e formazione del personale delle imprese fornitrici addetto al trasporto e alla consegna del calcestruzzo

### **Riepilogo normativo**

Il coordinamento fra i vari soggetti è previsto dal Testo Unico sulla sicurezza: ai sensi degli artt. 26 commi 1 e 2 e 96 comma 1 bis del dlgs 81/2008 e s.m.i. si ha che:

la fornitura di materiali non prevede l'obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), bensì l'informazione reciproca e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria e impresa fornitrice. Il compito di coordinamento è posto in capo all'impresa esecutrice.

Tuttavia, anche se non è obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, il focus richiama la circolare del 10 febbraio 2011 del Ministero circa la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, ed in particolare la richiesta di "scambiare le informazioni con l'impresa cliente".

Lo scambio può avvenire attraverso:

- una riunione di coordinamento
- i documenti cartacei di cui sia possibile tenere traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico di infortunio

Viene anche richiamata la nota n. 2597/2016 che, riprendendo la procedura, ha ribadito la differenza fra mera fornitura e posa in opera del calcestruzzo, già chiarita nel documento del 2011: per la mera fornitura è prevista l'applicazione dell'art. 26 del dlgs 81/2008; per la posa in opera, invece, è necessario redigere il POS.

Infine, la sentenza (n. 11739/2017) della Corte di Cassazione che ha nuovamente posto il problema della richiesta di POS per la consegna del calcestruzzo "mediante pompaggio". In pratica, si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tiene e non manovra il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canalina nel caso di scarico da autobetoniera.

### **Indicazioni operative contenute nella procedura ministeriale**

Le indicazioni operative contenute nella procedura ministeriale (circolare del 10 febbraio 2011) vengono riepilogate in una tabella nella quale vengono riportati, per ciascuna delle fasi attraverso cui si articola la consegna del calcestruzzo in cantiere, i rischi specifici e le necessarie misure preventive e protettive che devono essere messe in atto dal responsabile dell'impresa esecutrice e dal lavoratore dell'impresa fornitrice.

In particolare, le fasi esaminate nella procedura sono:

- accesso e transito dei mezzi in cantiere
- operazioni preliminari allo scarico (fra cui rientra, ad esempio, il piazzamento del mezzo)
- operazioni di scarico con autobetoniera (scarico in benna o secchione movimentato da gru, scarico diretto con tratti di canalina aggiuntiva, scarico in pompa di calcestruzzo)
- operazioni di pompaggio (uso del braccio dell'autobetoniera e della pompa)
- operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia e lavaggio)

*Link di riferimento: [http://ording.si.it/wp-content/uploads/2018/11/Focus\\_calcestruzzo\\_documento.pdf](http://ording.si.it/wp-content/uploads/2018/11/Focus_calcestruzzo_documento.pdf)*

## **PUBBLICAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

*Vademecum UNI sulla norma ISO 45001:2018*

### **UNI ISO 45001: i destinatari, i vantaggi, le possibili integrazioni in sistemi di gestione preesistenti ed i suggerimenti per implementarla sui luoghi di lavoro**

La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono interessi primari per la maggior parte delle imprese; tuttavia l'Inail ha registrato ben 417 000 (circa) infortuni sul lavoro (dati 2017), dei quali 617 con conseguenze mortali.

Si segnala al riguardo la brochure informativa dell'UNI circa la ISO 45001: 2018, la prima norma internazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sottolinea i potenziali benefici derivanti dall'applicazione della norma: dalla riduzione degli infortuni all'aumento della produttività tanti potenziali benefici.

#### **UNI ISO 45001:2018**

In vigore dal 12 marzo 2018, la UNI ISO 45001:2018 – “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso” – definisce gli standard minimi di buona pratica per migliorare la sicurezza e il benessere dei lavoratori, per ridurre i rischi in ambito lavorativo e fornisce, inoltre, una guida per il suo utilizzo.

La UNI ha lo scopo, quindi, di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro; è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore di appartenenza e dalla natura delle sue attività, al fine di:

- istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro
- eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (incluse carenze del sistema)
- cogliere le opportunità per la salute e sicurezza sul lavoro e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro associate alle proprie attività
- facilitare l'organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro

La norma è stata sviluppata con il contributo di esperti provenienti da oltre 70 Paesi ed è stata progettata per essere integrata nei processi di gestione già esistenti (come la UNI EN ISO 9001, gestione per la qualità, e la UNI EN ISO 14001, gestione ambientale).

La ISO 45001 rappresenta, quindi, l'evoluzione di una serie di norme proprietarie dedicate alla salute e sicurezza, in particolar modo lo standard OHSAS 18001.

#### **Brochure UNI**

La brochure redatta dall'UNI, Ente italiano di normazione, descrive quali sono i vantaggi che derivano dall'applicare la ISO 45001, le caratteristiche, come utilizzarla ed i collegamenti con la legislazione vigente.

Riporta, inoltre, le testimonianze di INAIL, AIAS, Associazione Ambiente e Lavoro, AIFOS, Asso-lombarda, CNA, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Accredia, Conforma, chiarendo le strategie aziendali messe in atto per perseguire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito di un efficace sistema di gestione conforme alla norma.

#### **Obiettivo**

Il documento ha lo scopo di individuare i fenomeni che possono influenzare, positivamente o negativamente, le modalità con cui l'azienda affronta le proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in modo da trovare la soluzione alle eventuali problematiche.

In particolare, i fattori individuati dall'analisi riguardano il contesto:

- interno, quali le politiche adottate dall'organizzazione nell'approccio con i lavoratori, gli appaltatori, i clienti e tutte le parti interessate
- esterno, ossia gli aspetti derivanti dalla legislazione vigente, il contesto sociale, le variazioni economiche nel mercato, gli eventi che possono influire sull'immagine aziendale e le innovazioni tecnologiche, che hanno un impatto potenzialmente rilevante per la prevenzione e il contrasto del fenomeno infortunistico

## Contenuti

Il documento individua i destinatari, i vantaggi del suo utilizzo, le possibili integrazioni in sistemi di gestione preesistenti ed alcuni suggerimenti per implementarla sui luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione anche alla “Consultazione e partecipazione dei lavoratori”, fattori chiave per il successo di un sistema di gestione. Nel dettaglio risponde alle seguenti domande:

- Per chi è la UNI ISO 45001?
- Quali sono i vantaggi?
- È differente dagli altri documenti sulla salute e sicurezza sul lavoro?
- La posso integrare nel mio sistema di gestione?
- Dove iniziare?
- E la certificazione?

Chiudono la pubblicazione, i riferimenti legislativi e bibliografici e l'indice della UNI ISO 45001:2018.

*Link di riferimento: <http://www.erisconsultant.it/media/file/Salute-e-sicurezza-sul-lavoro-UNI-ISO-45001.pdf>*



# VIGILI DEL FUOCO

## VIGILI DEL FUOCO

### **REGOLA TECNICA VERTICALE PER ATTIVITA' COMMERCIALI SUPERIORI A 400 MQ.**

*Decreto Ministero dell'Interno 23/11/2018 (G.U. n. 281 del 03/12/2018)*

#### **Pubblicata la regola tecnica verticale per attività commerciali superiori a 400 m2. Ecco tutte le novità che entreranno in vigore a gennaio**

In vigore dal 2 gennaio 2019 le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali con superficie lorda > 400 m2 ; le misure di sicurezza varieranno in base alla superficie e al numero di piani.

Al fine di definire nell'ambito delle norme tecniche (di cui al dm 3 agosto 2015), specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 281 del 3 dicembre 2018) il decreto 23 novembre 2018 contenente: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015.

Si estende, così, il campo di applicazione delle 80 attività soggette a controllo (l'elenco delle 80 attività è allegato al dpr 151/2011).

#### **Campo di applicazione**

Le norme tecniche si possono applicare alle attività commerciali in cui è prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti (ossia le attività numero 69), sia esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che di nuova realizzazione.

Alle suddette attività è possibile applicare, quindi, le norme tecniche (in allegato al decreto) in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al dm 27 luglio 2010.

#### **Regole tecniche verticali**

Le regole tecniche verticali servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice. L'applicazione delle regole tecniche verticali presuppone l'applicazione dell'intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante; differiscono dalla regola tecnica orizzontale che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per più attività.

La nuova regola tecnica si applica a negozi, supermercati e centri commerciali e prevede misure di prevenzione e protezione che varieranno in base alla dimensione, calcolata in metri quadri, e al numero di piani di cui si compone l'edificio:

- più "leggera" per le attività con superficie lorda fino a 1500 m<sup>2</sup>
- più stringenti con il crescere dei metri quadri e con la presenza di aree a maggior rischio (ad esempio dove si effettuano lavorazioni pericolose o destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione, i muletti); tra i fattori a rischio ci sono anche i piani interrati.

Sempre in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere rispettate le prescrizioni per la reazione e la resistenza al fuoco dei materiali. Sulla base di questi elementi e della densità di affollamento attesa, bisognerà poi progettare l'esodo in caso di incendio.

Le attività commerciali dovranno inoltre dotarsi di sistemi di controllo degli incendi, scegliendo ad esempio gli estintori in base agli effetti attesi sugli utenti che frequentano le strutture, di sistemi di allarme e per la rilevazione dei fumi. Si dovranno adottare particolari accorgimenti di sicurezza degli impianti tecnologici.

In definitiva, ai fini della regola tecnica, oltre le dovute definizioni, le attività commerciali sono classificate in relazione a:

- superficie lorda utile
- quota dei piani

Sempre in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere rispettate le prescrizioni per:

- la reazione al fuoco dei materiali
- la resistenza al fuoco dei compartimenti
- l'esodo
- la Gestione della sicurezza antincendio
- il controllo dell'incendio
- la rivelazione ed allarme
- il controllo di fumi e calore
- la sicurezza impianti tecnologici

Il decreto sarà in vigore il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta: il 2 gennaio 2019.

*Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/03/281/sg/pdf>*